

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 19 luglio 1890, *PRES. SPAVENTA P.*, *EST. ELLENA*; *Novelli (AVV. SCAGLIOTTI)*
C. Prefetto di Alessandria (AVV. ERAR. CALABRESI).

Giustizia amministrativa— Provvedimento non impugnato in via gerarchica — Ricorso alla Sezione IV — Inammissibilità— Opere pubbliche —Decreto prefettizio (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28; L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 379).

Non può considerarsi come definitivo agli effetti dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889, nè quindi può essere impugnato avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, quel provvedimento amministrativo contro il quale non si sia in tempo proposto ricorso in via gerarchica (nella specie, decreto prefettizio in materia di opere pubbliche non impugnato in via ordinaria nel termine di un mese assegnato dall'art. 379 della legge 20 marzo 1865, alleg. F).

La Sezione, ecc.—Attesochè non è da revocarsi in dubbio che il decreto del prefetto non costituiva in origine il provvedimento definitivo che può essere impugnato avanti alla Sezione IV del Consiglio di Stato, imperocchè l'art. 379 della legge 20 marzo 1865, alleg. E, espressamente dichiara che in ogni caso in cui per gli effetti della legge medesima siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica. Attesochè, sebbene sia trascorso il termine di un mese assegnato dal medesimo art. 379 per i ricorsi, laonde il decreto del prefetto divenne definitivo e non più suscettibile di ricorso in via gerarchica, tuttavia tale decreto non può dar luogo a ricorso avanti la Sezione IV. Difatti l'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato dichiara che, salvo contrarie disposizioni legislative, le quali nel caso presente non esistono, il ricorso alla Sezione IV non è ammesso se non contro “il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica”.

Non può essere lecito a chi si crede leso da un provvedimento amministrativo di rinunciare al diritto di ricorso in via amministrativa, che gli è costituito dalla legge, per ricorrere poi alla Sezione IV, turbando così l'ordine della giurisdizione e omettendone i gradi intermedi.
Per questi motivi, ecc.